

Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scolastica)

accettata dal Popolo il 26 novembre 2000 ¹⁾

I. Generalità

Art. 1

La scuola popolare coadiuva i genitori nell'educazione dei propri figli. Tenendo conto della storica singolarità linguistico-culturale della collettività, essa s'impegna affinché le ragazze e i ragazzi crescano in modo tale da divenire persone sane sul piano intellettuale, psicologico-interiore e fisico. Essa le rispettivamente li aiuta, in collaborazione con i genitori, a sviluppare la loro capacità di discernimento, le loro abilità creative e il loro sapere e si sforza di insegnare loro a comprendere le altre persone e l'ambiente che le o li circonda e di formare, in base a principi cristiani, dei membri indipendenti e responsabili della collettività.

Obiettivi di
formazione

Art. 2

L'organizzazione delle scuole popolari pubbliche è affidata ai comuni, alle corporazioni di comuni o ai circoli.

Scuole pubbliche

Art. 3

¹ Oltre alla scuola popolare pubblica esistono le scuole private sottoposte alla vigilanza dello Stato.

Scuole private

² Per le scuole private valgono per analogia, ad eccezione delle disposizioni sul corpo insegnante nonché sugli obblighi dei comuni e sul finanziamento, le disposizioni della presente legge. Si applica la disposizione sui requisiti per l'eleggibilità del corpo insegnante.

Art. 4

La scuola popolare comprende i seguenti tipi:

Tipi di scuola

1. la scuola elementare;
2. le classi ridotte;
3. la scuola di avviamento pratico;
4. la scuola secondaria.

¹⁾ M del 14 dic. 1999, 413, PGC 1999/2000, 939

² Si deve mirare alla collaborazione tra i singoli tipi di scuola, fino a giungere alla formazione di classi di livello nel grado superiore della scuola popolare.

³ Il Governo emana un'ordinanza per la gestione e l'organizzazione del grado superiore della scuola popolare ¹⁾.

Art. 5

Carattere gratuito L'insegnamento nella scuola popolare è gratuito.

Art. 6

Esperimenti scolastici

D'intesa con il consiglio scolastico il Governo può permettere esperimenti scolastici limitati nel tempo e versare sussidi a favore di tali esperimenti.

Art. 7

Insegnamento della religione

¹ A proprie spese, le Chiese riconosciute dallo Stato in base al diritto pubblico impartiscono alle scolare e agli scolari della propria confessione l'insegnamento della religione nella scuola popolare. A tale scopo le aule vengono messe a loro disposizione gratuitamente.

² L'insegnamento della religione fa parte delle materie scolastiche obbligatorie. Resta riservata la richiesta scritta di esonero presentata da quanti esercitano l'autorità parentale che si appellano alla libertà di credo e di coscienza.

Art. 8

Lingue straniere ²⁾

¹ Nelle scuole elementari e nelle classi ridotte dev'essere offerta almeno una lingua cantonale quale lingua seconda sotto forma di materia obbligatoria.

² ³⁾ La prima lingua straniera nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua romancia e italiana è il tedesco. La prima lingua straniera nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca è l'italiano. La prima lingua straniera nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca con insegnamento del romancio è il romancio, per quanto non sia sostituito dall'italiano sulla base di un decreto dell'ente scolastico responsabile.

¹⁾ CSC 421.015

²⁾ Testo giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008; 625; posto in vigore il 1° agosto 2010 con DG del 13 aprile 2010

³⁾ Testo giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008; 625; posto in vigore il 1° agosto 2010 con DG del 13 aprile 2010

^{3 1)}Mediante decreto dell'ente scolastico responsabile, nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca può essere impartito l'insegnamento del romancio al posto dell'italiano. Gli enti scolastici responsabili hanno inoltre la possibilità di offrire l'italiano e il romancio quali materie d'opzione obbligatoria, in tal caso l'insegnamento del romancio può essere impartito quale disciplina obbligatoria nelle prime due classi elementari.

Art. 9

¹ In tutte le scuole assoggettate alla presente legge il servizio medico e quello dentistico sono organizzati secondo le disposizioni della Confederazione e del Cantone. Sono obbligatorie visite di controllo.

Servizio medico e dentistico nelle scuole

² L'ente responsabile della scuola sceglie il medico scolastico e la dentista scolastica rispettivamente il dentista scolastico.

³ Il Governo regola in una speciale ordinanza ²⁾ l'esecuzione di queste misure e specialmente i doveri, la vigilanza e la retribuzione dei medici scolastici e delle dentiste scolastiche rispettivamente dei dentisti scolastici.

Art. 10

¹ Il Cantone gestisce un Servizio psicologico scolastico e promuove la consulenza di carattere psicoscolastico.

Servizio psicologico scolastico

² Il Gran Consiglio stabilisce i dettagli in una particolare ordinanza ³⁾.

II. Obbligo scolastico

Art. 11

¹ L'età di ammissione alla scuola è fissata dal Gran Consiglio.

Ammissione alla scuola, frequenza scolastica

² Il consiglio scolastico può ammettere anticipatamente una ragazza rispettivamente un ragazzo alla scuola o rinviare il suo obbligo scolastico.

^{3 4)} Quanti esercitano l'autorità parentale sono obbligati a mandare regolarmente a scuola le ragazze e i ragazzi. Il consiglio scolastico decide sui motivi di giustificazione.

¹⁾ Testo giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008; 625; posto in vigore il 1° agosto 2010 con DG del 13 aprile 2010

²⁾ CSC 421.800, CSC 421.850

³⁾ Ord. GC concernente il Servizio psicologico scolastico nel Cantone dei Grigioni, CSC 421.050

⁴⁾ Testo giusta art. 19bis n. 1 della legge sulle scuole medie, CSC 425.000, entrato in vigore il 1° settembre 2008

⁴ I comuni possono stabilire che quanti esercitano l'autorità parentale possono fissare liberamente giorni di congedo fino ad un massimo di tre giorni scolastici.

⁵ L'Ufficio può concedere dispense dalla frequenza scolastica per più di 15 giorni previa disposizione delle misure necessarie.

Art. 12

Durata

¹ Nella scuola popolare l'obbligo scolastico dura nove anni. Il licenziamento ha luogo alla fine del nono anno di scuola.

² Alle scolare e gli scolari che hanno adempito l'obbligo scolastico di nove anni in seguito alla ripetizione di una classe o al passaggio a un altro tipo di scuola, su domanda può essere concessa la frequenza di un decimo anno di scuola. Se nonostante ammonimento e informazione dei genitori esse rispettivamente essi non si applicano nello studio o si oppongono al regolamento scolastico, il consiglio scolastico le rispettivamente li può escludere dall'insegnamento. Le scolare e gli scolari del decimo anno scolastico facoltativo sono parificati a quelle e a quelli soggetti all'obbligo scolastico.

Art. 13

Licenziamento anticipato

¹ Chi passa a un'altra scuola oppure inizia un tirocinio o una formazione empirica frequentando una scuola professionale, può, con il permesso del consiglio scolastico, essere licenziato dalla scuola prima del completamento dell'ultimo anno obbligatorio di scuola.

² Il consiglio scolastico può concedere altre eccezioni.

Art. 14

Esclusione

Allieve ed allievi che disturbano in continuazione la lezione o il clima durante l'insegnamento, benché siano stati messi in guardia e informati quanti esercitano l'autorità parentale, possono essere esclusi dall'insegnamento tramite decisione del consiglio scolastico in base a un rapporto scritto del competente ispettorato scolastico e del Servizio psicologico scolastico e dopo notifica all'autorità tutoria.

Art. 15

Durata annuale e settimanale dell'insegnamento

¹ Nella scuola popolare la durata annuale dell'insegnamento comporta 38 settimane scolastiche effettive.

² La durata settimanale dell'insegnamento va stabilita mediante decreto comunale. Essa si estende su un arco di almeno cinque giorni dal lunedì al venerdì. Il programma d'insegnamento e la griglia oraria devono essere rispettati.

Art. 16

¹ Ogni ragazza e ragazzo deve frequentare la scuola del comune, in cui risiede stabilmente con consenso della sua o del suo rappresentante legale.

Luogo di
frequenza della
scuola

² A richiesta una ragazza o un ragazzo può venire ammessa rispettivamente ammesso alla scuola di un altro comune. I comuni interessati si accordano circa l'eventuale tassa scolastica a carico in genere del comune di residenza della ragazza o del ragazzo. In casi controversi il Dipartimento decide circa l'assegnazione a una scuola e la tassa scolastica.

Art. 17

¹ Una ragazza o un ragazzo al beneficio di regolare insegnamento privato o che frequenta una scuola privata è esonerata rispettivamente esonerato dalla frequenza della scuola pubblica.

Insegnamento
privato, scuole
private

² Se l'insegnamento privato non soddisfa i requisiti legali e quelli dettati dal programma d'insegnamento, il Dipartimento può disporre il passaggio delle allieve e degli allievi istruiti privatamente alla scuola pubblica. Il Dipartimento può ordinare la chiusura di scuole private che violano le disposizioni giuridiche.

Art. 18

¹ I comuni rendono possibile la frequenza della scuola popolare alle ragazze e ai ragazzi alloggianti mediante speciale aiuto nella lingua d'insegnamento. Il sussidio del Cantone comporta dal 20 al 50 per cento delle spese riconosciute. In base al credito accordato dal Gran Consiglio, il Governo fissa i sussidi. Il Governo stabilisce i particolari in un'ordinanza ¹⁾.

Speciale aiuto

² Il Cantone può assumersi i costi d'istruzione per ragazze e ragazzi ammessi provvisoriamente alla scuola e appartenenti a famiglie di nomadi. Il Governo disciplina i particolari nel singolo caso.

³ Per la durata dell'ammissione temporanea di ragazze e ragazzi il Governo può prendere provvedimenti concernenti l'istruzione che, in materia di organizzazione scolastica, tipi di scuola e insegnanti, divergono dalle disposizioni della legge scolastica.

III. Organizzazione scolastica**Art. 19**

L'anno scolastico inizia dopo le vacanze estive, non prima della metà di agosto. Il consiglio scolastico stabilisce le date per l'anno scolastico e le vacanze, in proposito vanno ricercate soluzioni regionali.

Inizio dell'anno
scolastico,
vacanze

¹⁾ CSC 421.900

Art. 20

Materie
d'insegnamento e
programmi
didattici

¹ Il Gran Consiglio stabilisce in un'ordinanza d'esecuzione ¹⁾ le materie obbligatorie, le materie d'opzione obbligatoria e le materie opzionali.

² Il Governo fissa nei programmi didattici ²⁾ gli obiettivi, le istruzioni, le discipline e agli ambiti di apprendimento, il numero delle lezioni settimanali obbligatorie nonché il numero massimo delle lezioni settimanali.

Art. 21

Perfezionamento
per nuove materie
d'insegnamento

¹ In relazione all'introduzione di nuove materie d'insegnamento le docenti e i docenti sono tenuti a seguire dei corsi di perfezionamento prescritti dal Dipartimento, che di regola si svolgono almeno per metà durante il tempo in cui le docenti e i docenti non sono impegnati con l'insegnamento.

² Se il perfezionamento che cade durante le ore di scuola dura oltre una settimana, laddove possibile gli enti responsabili devono ricorrere a supplenti delle insegnanti o degli insegnanti in fase di perfezionamento.

³ In questo caso i comuni devono provvedere ad indennizzare le insegnanti rispettivamente gli insegnanti impegnati con i corsi di perfezionamento e a coprire le spese risultanti per il vitto e l'alloggio in altra sede nonché le spese di viaggio delle docenti e dei docenti in fase di perfezionamento giusta un'aliquota massima da stabilirsi da parte del Dipartimento.

⁴ Il Cantone si assume le spese dei corsi di perfezionamento del corpo insegnante e le spese per l'acquisto dei testi didattici. In virtù dell'articolo 54 capoverso 1 numero 3 esso versa sussidi per l'indennizzo della docente o del docente in fase di perfezionamento e si assume le spese per la supplenza computabili giusta l'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti ³⁾. La durata della supplenza viene fissata dal Dipartimento.

Art. 22

Testi didattici

Il Cantone può pubblicare testi didattici propri o adottarne altri. Il Governo, dopo aver ascoltato la Commissione dei testi didattici, designa i testi didattici obbligatori e ammessi per le scuole pubbliche. ⁴⁾

Art. 23

Pagella,
promozione

¹ Quanti esercitano l'autorità parentale vengono informati circa la competenza specifica, il comportamento nell'apprendimento, il comportamento

¹⁾ CSC 421.010

²⁾ Non contenuti nella CSC

³⁾ CSC 421.080

⁴⁾ Con l'art. 7 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, la competenza per la designazione dei testi didattici viene delegata al Dipartimento; entrata in vigore il 1° gennaio 2009

nel lavoro e il comportamento sociale delle allieve e degli allievi almeno alla fine dell'anno scolastico mediante la pagella nonché, se la promozione appare compromessa o per altre ragioni, durante l'anno scolastico tramite un rapporto scritto inviato per tempo.

² ¹⁾ Le scolare e gli scolari che hanno conseguito l'obiettivo didattico di una classe passano nella classe seguente (promozione). La promozione o la bocciatura è decisa dalle docenti rispettivamente dai docenti competenti in base alla competenza specifica come pure al comportamento nell'apprendimento, al comportamento nel lavoro e al comportamento sociale dell'allieva rispettivamente dell'allievo. I ricorsi contro tali decisioni, che vengono inoltrati al competente ispettorato scolastico entro dieci giorni dalla comunicazione scritta, sono da esso giudicati dopo aver consultato il consiglio scolastico. Le decisioni dell'ispettorato scolastico possono essere impugnate entro dieci giorni presso il Dipartimento.

³ Il Governo emana un'ordinanza sulla promozione ²⁾.

Art. 24

Nel corso dell'anno scolastico è previsto un giorno di visita pubblico concepito per dare la possibilità specialmente ai genitori di rendersi conto di quanto vien fatto a scuola. Il Consiglio scolastico può inoltre ordinare altre manifestazioni allo scopo d'incentivare i rapporti fra genitori e scuola.

Giorno di visita

Art. 25

Gli enti responsabili creano biblioteche proprie per le allieve e gli allievi oppure provvedono a che le scolare e gli scolari possano ottenere libri adatti da biblioteche.

Biblioteca

IV. Tipi di scuola

Art. 26

¹ La scuola elementare trasmette gli elementi fondamentali dell'istruzione. Quale scuola di base essa crea le premesse per la frequenza delle scuole successive.

Obiettivi

² Nelle classi ridotte vengono istruiti ed aiutati le allieve e gli allievi che non soddisfano i requisiti della scuola elementare, di avviamento pratico e secondaria, pur non adempiendo i presupposti per la frequenza di una scuola speciale ai sensi della legge sugli handicappati. Nella scuola elementare, di avviamento pratico e secondaria vengono adottate misure adeguate

¹⁾ Testo giusta art. 19bis n. 1 della legge sulle scuole medie, CSC 425.000, entrato in vigore il 1° settembre 2008

²⁾ CSC 421.180

onde promuovere scolare e scolari con difficoltà scolastiche o con doti particolari.

³ La scuola di avviamento pratico approfondisce ed estende la formazione di base impartita dalle scuole precedenti. Oltre alle capacità intellettuali essa promuove anche le attitudini pratiche delle scolare e degli scolari e prepara a una formazione con tirocinio professionale.

⁴ La scuola secondaria approfondisce ed estende la formazione di base impartita dalle scuole precedenti. Essa conferisce un'ampia istruzione generale e prepara alla formazione professionale nonché alle scuole successive.

Art. 27

Struttura

¹ La scuola elementare comprende sei classi consecutive. Essa può essere condotta in sezioni di una o più classi. Sono considerate scuole collettive quelle con sei classi.

² La classe ridotta si estende su tutte le classi di età della scuola popolare. Essa può essere gestita in sezioni con una o più classi nonché in forma integrata.

³ L'organizzazione di classi ridotte nonché l'assegnazione, il passaggio e la reintegrazione delle allieve e degli allievi sono disciplinati dal Governo in una particolare ordinanza.

⁴ La scuola di avviamento pratico e la scuola secondaria comprendono ognuna tre classi.

Art. 28

Numero massimo
e minimo
1. Principio

¹ Il numero massimo di scolare e scolari ammessi di regola in una sezione di scuola elementare è di:

- 28 in una sezione di una classe;
- 24 in una sezione di due o tre classi;
- 20 in una sezione di quattro o cinque classi;
- 16 in una scuola collettiva.

² Il numero massimo di scolare e scolari ammessi di regola in una sezione di classe ridotta è di:

- 12 in una sezione di una classe;
- 10 in una sezione di più classi.

³ Il numero massimo di scolare e scolari ammessi di regola in una sezione di scuola di avviamento pratico e di scuola secondaria è di:

- 24 in una sezione di una o due classi;
- 20 in una sezione di tre classi alla scuola secondaria rispettivamente
- 16 in una sezione di tre classi alla scuola di avviamento pratico.

⁴ Il numero massimo di scolare e scolari ammessi di regola in una sezione di attività manuali e economia domestica è di:

16 in una sezione di una classe e

12 in una sezione di più classi nelle scuole elementari, di avviamento pratico e secondarie;

12 in una sezione di una classe rispettivamente

10 in una sezione di più classi nelle classi ridotte.

⁵ Le scuole elementari e le classi ridotte non devono di regola contare meno di 5 allieve ed allievi, le scuole di avviamento pratico meno di 7, le scuole secondarie meno di 10 e le sezioni di attività manuali e economia domestica meno di 5 scolare e scolari.

Art. 29

Il Governo può rilasciare un'autorizzazione eccezionale limitata nel tempo, nella misura in cui il numero minimo non sia temporaneamente raggiunto e non si possa pretendere dalle scolare e dagli scolari la frequenza di un'altra scuola. L'autorizzazione al temporaneo superamento del numero massimo è rilasciata dal Dipartimento. ¹⁾

2. Eccezioni

Art. 30

¹ L'ammissione e il passaggio alla scuola secondaria e alla scuola di avviamento pratico (grado superiore della scuola popolare) avvengono tenendo conto dell'idoneità delle allieve e degli allievi. Il Governo regola in un'ordinanza l'ammissione e il passaggio al grado superiore della scuola popolare ²⁾.

Ammissione alla scuola secondaria e alla scuola di avviamento pratico

² ³⁾ Valutazioni negative di opposizioni della commissione d'assegnazione, nonché decisioni d'assegnazione degli insegnanti di scuola secondaria possono essere impugnate entro dieci giorni presso l'ispettorato scolastico competente.

³ ⁴⁾ Decisioni dell'ispettorato scolastico concernenti la procedura di passaggio possono essere impugnate entro dieci giorni presso il Dipartimento.

¹⁾ Con l'art. 8 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, la competenza per il rilascio di un'autorizzazione d'eccezione limitata nel tempo viene delegata all'Ufficio; entrata in vigore il 1° gennaio 2009

²⁾ CSC 421.200

³⁾ Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3408; entrata in vigore il 1° gen. 2007

⁴⁾ Testo giusta art. 19bis n. 1 della legge sulle scuole medie, CSC 425.000, entrato in vigore il 1° settembre 2008

Art. 31

Scuole secondarie
di valle

¹ Al fine di salvaguardare la cultura del Grigionitaliano e di preparare alla scuola media, il Governo può riconoscere quale scuola secondaria di valle una scuola secondaria in ciascuna dei Circoli della Bregaglia, di Brusio, della Calanca, di Mesocco, Poschiavo e Roveredo.

² Il Governo può riconoscere quale scuola secondaria di valle anche una scuola secondaria in ciascuna delle altre valli, per quanto ne venga documentato il bisogno. Una tale necessità è comprovata soprattutto se esiste un numero sufficiente di scolari e scolari e se non vi è alcuna possibilità di frequentare dal loro luogo di domicilio una scuola media corrispondente all'istruzione da loro scelta.

³ Le scuole secondarie di valle possono essere estese a quattro classi.

⁴ Le scuole secondarie di valle sono sostenute tramite speciali sussidi. Il Gran Consiglio disciplina i particolari in una speciale ordinanza.

V. Insegnanti delle scuole pubbliche**Art. 32 ¹⁾**

Requisiti di
assunzione

¹ Può essere assunto quale insegnante di scuola elementare chi è in possesso del diploma grigionese di insegnante, di un diploma riconosciuto a livello nazionale o di un permesso d'insegnamento rilasciato dall'Ufficio.

² Può essere assunto quale insegnante di classe ridotta, di scuola di avviamento pratico, di scuola secondaria e quale insegnante specializzato chi è in possesso di un diploma riconosciuto a livello nazionale o dal Governo o è in possesso di un permesso d'insegnamento rilasciato dall'Ufficio.

³ ... ²⁾

Art. 33

Revoca dell'auto-
rizzazione
all'insegnamento

¹ ³⁾ Il Dipartimento può revocare l'autorizzazione all'insegnamento e annotare la revoca nel diploma di insegnante, se manca l'idoneità all'insegnamento. In caso di sostanziali modifiche della situazione, il Dipartimento può annullare la revoca e rilasciare alla persona interessata un diploma di insegnante senza annotazione.

¹⁾ Testo giusta art. 26 della legge sull'Alta scuola pedagogica; CSC 427.200; entra in vigore il 1° gen. 2006

²⁾ Abrogazione giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posta in vigore per l'inizio dell'anno scolastico 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

³⁾ Testo giusta art. 1 della legge sull'adeguamento di atti normativi all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 25 aprile 2006, AGS 2006, FUC 2006_1797; entrato in vigore il 1° gen. 2007

² ¹⁾ Il Dipartimento può rendere note alle autorità scolastiche cantonali di assunzione la revoca e la nuova concessione dell'autorizzazione all'insegnamento e le notifica all'ufficio incaricato della gestione di una lista nazionale degli insegnanti ai quali è stata ritirata l'autorizzazione all'insegnamento.

³ ... ²⁾

Art. 34

¹ Le insegnanti e gli insegnanti sono impiegate e impiegati dell'ente scolastico responsabile.

Condizioni
d'impiego

² L'assunzione si conforma alle disposizioni dell'ente responsabile. In via sussidiaria vengono per analogia applicate le disposizioni del diritto sul personale del Cantone.

³ Riservata una regolamentazione derogativa la rescissione ordinaria del rapporto di servizio deve avvenire per la fine dell'anno scolastico. Essa deve essere comunicata in forma scritta all'insegnante rispettivamente all'ente responsabile entro la fine di febbraio.

Art. 35

¹ ³⁾ Il Gran Consiglio stabilisce nell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni (OSIns) lo stipendio minimo delle e degli insegnanti di scuola popolare. Lo stipendio minimo annuo senza la tredicesima mensilità va fissato per le singole categorie di insegnanti tra i 58'000 ed i 109'000 franchi. Questi importi corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 109,1 punti (indice base maggio 1993).

Stipendio, cassa
pensioni

² Per la previdenza professionale del corpo insegnante fa stato la legislazione cantonale sulla Cassa pensioni.

Art. 36

¹ Per una insegnante o un insegnante che si assenta dalla scuola per più di una settimana, il consiglio scolastico deve designare una supplente o un supplente che disponga di un'adeguata formazione specifica.

Supplenze

¹⁾ Introduzione giusta art. 1 della legge sull'adeguamento di atti normativi all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 25 aprile 2006, AGS 2006, FUC 2006_1797; entrata in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3408; entrata in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

² La retribuzione della docente o del docente e della supplente o del supplente è compito dell'ente responsabile. Per le supplenze dovute all'aggiornamento e al perfezionamento professionali dell'insegnante il Cantone può versare, per una durata massima da esso stabilita, sussidi pari al 20-55 per cento delle spese computabili a favore delle rispettivamente degli insegnanti e delle rispettivamente dei loro supplenti.

³ Il Gran Consiglio regola i particolari nell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti ¹⁾.

Art. 37

Numero delle
lezioni, doveri e
compiti

¹ Il Gran Consiglio può stabilire il numero delle lezioni, la loro durata e la massima divergenza consentita dal programma delle lezioni obbligatorie, la quale in casi speciali è possibile senza decurtazione del sussidio cantonale.

² Il corpo insegnante deve assolvere coscienziosamente i doveri impostigli dal proprio incarico, impartire l'insegnamento conformemente al programma didattico, risolvere casi disciplinari di lieve entità, ottemperare alle direttive emanate dalla competente autorità dell'ente responsabile e incentivare il prosperare della scuola.

³ Il corpo insegnante può essere obbligato, oltre alle lezioni obbligatorie ordinarie, in particolare a:

- a) frequentare corsi di formazione supplementare dichiarati obbligatori;
- b) assumersi compiti supplementari, richiesti dall'incarico educativo e di formazione nonché dalla scuola, in base alle direttive del consiglio scolastico;
- c) impartire settimanalmente fino ad un massimo di quattro lezioni supplementari contro speciale indennizzo;
- d) esercitare speciali funzioni scolastiche e compiti particolari nelle scuole alla cui guida vi è un direttore;
- e) collaborare a manifestazioni scolastiche.

Art. 38 ²⁾

Aggiornamento,
perfezionamento

Il Cantone può promuovere l'aggiornamento e il perfezionamento delle rispettivamente degli insegnanti soprattutto mediante l'organizzazione di corsi e versando sussidi.

¹⁾ Ora ordinanza sullo stipendio degli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni; CSC 421.080

²⁾ Testo giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004

VI. Autorità, organi di vigilanza e commissioni

Art. 39

La vigilanza del settore scolastico è esercitata:

Autorità e organi di vigilanza

1. dai consigli scolastici;
2. dagli ispettorati;
3. ...¹⁾
4. dal Dipartimento;
5. dal Governo.

Art. 40

Ogni ente responsabile di una scuola nomina, secondo le proprie prescrizioni, un consiglio scolastico composto di almeno tre membri.

Consiglio scolastico
a) Organizzazione

Art. 41

¹ Al consiglio scolastico competono la direzione e la vigilanza della scuola. Esso visita la scuola più volte durante l'anno scolastico e sostiene le rispettivamente gli insegnanti nell'esercizio della loro professione. Esso promuove la collaborazione con i genitori e s'impegna, insieme con loro, a favore dell'incarico educativo e formativo assegnato alla scuola. Esso provvede all'osservanza del regolamento disciplinare e dell'orario settimanale delle lezioni, approva la griglia oraria su proposta del corpo insegnante e risolve casi disciplinari gravi.

b) Doveri e competenze

² Il consiglio scolastico ha la facoltà di concedere alle scolare e agli scolari congedi fino ad un totale di 15 giorni di scuola all'anno.

³ I comuni possono delegare ad organi scolastici speciali alcune delle competenze e alcuni dei doveri che la presente legge impone al consiglio scolastico.

Art. 42

¹ Le ispettrici scolastiche e gli ispettori scolastici vigilano e promuovono tutti i rami della scuola popolare.

Ispettorati

² Le ispettrici scolastiche e gli ispettori scolastici sono impiegate rispettivamente impiegati del Cantone.

³ Il Governo stabilisce il numero dei distretti d'ispezione e regola i dettagli in un'ordinanza²⁾.

¹⁾ Abrogazione giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posta in vigore il 1° mar. 2005 con DG del 1° mar. 2005

²⁾ Ordinanza governativa sulle ispezioni scolastiche nel Cantone dei Grigioni, CSC 421.400

Art. 43

Dipartimento

Il Dipartimento prende i provvedimenti e le decisioni che gli spettano secondo la presente legge e cura l'esecuzione della legge.

Art. 44 ¹⁾

Vie legali

Art. 45

¹ ²⁾ I provvedimenti e le decisioni del consiglio scolastico per questioni concernenti la scuola possono essere impugnati dalla persona direttamente interessata presso il Dipartimento entro 30 giorni dalla comunicazione, per quanto la legge non disponga altrimenti.

² ... ³⁾**Art. 46**

Governo

Il Governo vigila sull'intero settore dell'educazione e della scuola.

Art. 47

Commissioni di consulenza

Il Governo può istituire commissioni che consiglino il Dipartimento su questioni specialistiche. Il Governo può emanare disposizioni più dettagliate. ⁴⁾

VII. Doveri dei comuni e finanziamento**Art. 48**

Frequenza scolastica, trasporto

¹ Il comune di domicilio dà la possibilità ad ogni ragazza e ragazzo di frequentare la scuola popolare.

² Per quanto lo richieda la situazione, i comuni rispettivamente gli enti responsabili sono tenuti ad organizzare a proprie spese il trasporto delle allieve e degli allievi.

³ I comuni che non hanno alcuna scuola elementare, di avviamento pratico o secondaria, che non dispongono di classi ridotte e che non fanno parte di alcun ente scolastico responsabile, garantiscono alle proprie scolare e ai

¹⁾ Abrogazione giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posta in vigore il 1° mar. 2005 con DG del 1° mar. 2005

²⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3408; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3408; entrata in vigore il 1° gen. 2007

⁴⁾ Con l'art. 9 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, la competenza per l'istituzione di commissioni di consulenza viene delegata al Dipartimento; entrata in vigore il 1° gennaio 2009

propri scolari la frequenza di questi tipi di scuola stipulando un contratto con un ente scolastico responsabile. Quest'ultimo ha l'obbligo di accogliere le scolare e gli scolari nella sua scuola, per quanto lo consentano i locali e il corpo insegnante disponibili. Il comune di domicilio si assume le tasse scolastiche e le spese di trasporto, a meno che l'ente scolastico responsabile non adotti un'altra soluzione che non prevede la partecipazione alle spese delle scolare e degli scolari. In casi controversi il Dipartimento decide sull'assegnazione e sulle tasse scolastiche. Resta riservata la possibilità di una decisione di adesione ai sensi della legge sui comuni ¹⁾.

Art. 49

L'ente responsabile mette a disposizione a proprie spese i locali, le attrezzature necessarie ad impartire un insegnamento conforme al programma didattico nonché i mezzi per l'insegnamento generici e specifici per ogni tipo di scuola. Esso adotta le altre misure necessarie ai fini dell'esercizio.

Infrastruttura,
materiale per
l'insegnamento

Art. 50

L'ente responsabile emana un regolamento disciplinare e un regolamento scolastico. Il regolamento scolastico necessita dell'approvazione del Dipartimento.

Regolamento
disciplinare,
regolamento
scolastico

Art. 51

¹ Il comune deve stipulare a proprie spese le seguenti assicurazioni:

Assicurazioni

1. l'assicurazione delle scolare e degli scolari contro gli infortuni nella scuola, in occasione di manifestazioni della scuola e sul tragitto da casa a scuola e viceversa;
2. l'assicurazione per la responsabilità civile a favore delle rispettivamente degli insegnanti e delle scolare rispettivamente degli scolari durante le attività scolastiche.

² Il Governo fissa le prestazioni assicurative minime.

Art. 52

Se un comune non soddisfa i suoi doveri verso la scuola, il Governo, dopo averlo invano diffidato, rimedia alla lacuna a spese del comune.

Renitenza

Art. 53

¹ Il Cantone versa sussidi dal 10 al 40 percento delle spese computabili a favore di scuole pubbliche per la costruzione, il restauro di ampia portata e l'ampliamento di edifici scolastici pubblici, per strutture necessarie all'insegnamento dell'educazione fisica come pure per l'acquisto di mo-

Prestazioni del
Cantone
a) Sussidi edilizi

¹⁾ CSC 175.050

bilio scolastico e materiale didattico generico acquistati in relazione a costruzioni.

² ¹⁾In casi motivati può essere versato un contributo cantonale anche alle pigioni per locali scolastici e strutture necessarie all'insegnamento dell'educazione fisica se il loro importo è notevolmente inferiore ai costi di una nuova costruzione o di un ampliamento risp. di una trasformazione. E' determinante il tasso di sussidio per gli edifici.

³ ²⁾I sussidi vengono versati unicamente per edifici costruiti a regola d'arte. Nel determinare le sovvenzioni non si tiene conto di spese superiori alla media né di spese per progetti edilizi eccedenti gli effettivi bisogni scolastici né di costi per locali estranei alla scuola.

⁴ ³⁾Il Gran Consiglio può sospendere il versamento di nuovi contributi cantonali a progetti di costruzione di edifici scolastici e strutture necessarie all'insegnamento dell'educazione fisica entro dieci anni per al massimo cinque anni consecutivi.

⁵ ⁴⁾Il Governo fissa il sussidio caso per caso tenendo conto della capacità finanziaria del comune.

⁶ ⁵⁾Il Governo regola i dettagli in una speciale ordinanza ⁶⁾.

Art. 54

b) Altri sussidi

¹ Il Cantone versa alle scuole pubbliche sussidi per:

1. azioni speciali di profilassi che il Cantone ordina fuori del regolare servizio medico e dentistico scolastico; il Governo emana disposizioni più dettagliate;
2. la consulenza psicoscolastica;
3. ⁷⁾le scuole elementari, di avviamento pratico e secondarie, nonché per le classi ridotte, pari al 20 fino al 55 percento degli importi forfettari fissati dal Gran Consiglio nell'OSIns. Gli importi forfettari vanno fissati tra i 79 000 ed i 123 000 franchi. Questi importi corrispondono

¹⁾ Introduzione giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004

²⁾ Nuova numerazione capoverso giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004

³⁾ Introduzione giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004

⁴⁾ Nuova numerazione capoverso giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004

⁵⁾ Nuova numerazione capoverso giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004

⁶⁾ CSC 421.300

⁷⁾ Testo giusta DGC del 9 dicembre 2008; M del 1° ottobre 2008, preventivo 2009, A96; PGC 2008/2009, 400; posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 con DG del 20 aprile 2009

- allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,4 punti (indice base dicembre 2005);
4. la riduzione del prezzo dei testi didattici;
 5. le supplenze del corpo insegnante;
 6. la formazione delle e dei docenti di scuola elementare, delle classi ridotte, della scuola di avviamento pratico e secondaria nonché delle e degli insegnanti di attività manuali e economia domestica;
 7. ... ¹⁾
 8. le scuole secondarie di valle;
 9. le spese di trasporto computabili per scolare e scolari;
 10. ²⁾enti scolastici responsabili con direzioni scolastiche, sulla base dell'importo forfettario che il Gran Consiglio ha fissato nell'OSIns per la scuola di avviamento pratico e la scuola secondaria; alla base del sovvenzionamento di un impiego a tempo pieno per un direttore scolastico vengono poste 25 sezioni aventi diritto a sussidio. Il sussidio è vincolato all'adempimento di presupposti minimi stabiliti dal Governo e relativi all'impiego, alla formazione e ai doveri del direttore.
- ² ... ³⁾
- ³ ⁴⁾Il Gran Consiglio stabilisce l'ammontare dei sussidi ai sensi del capoverso 1 nell'ordinanza d'esecuzione ⁵⁾ o in speciali ordinanze.
- ⁴ I sussidi ai sensi del capoverso 1 numeri 1 e 2 sono versati anche a scuole private costituite su base di utilità pubblica.
- ⁵ ⁶⁾Il Cantone può promuovere la formazione e il perfezionamento di direttori scolastici in particolare organizzando corsi e versando sussidi una tantum fino a un massimo di 5000 franchi per direttore scolastico.

¹⁾ Abrogazione giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004

²⁾ Introduzione giusta DGC del 22 aprile 2008; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008, 625; posta in vigore il 1° marzo 2009 con DG del 9 febbraio 2009

³⁾ Abrogazione giusta DGC del 22 aprile 2008; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008, 625; posta in vigore il 1° marzo 2009 con DG del 9 febbraio 2009

⁴⁾ Testo giusta DGC del 22 aprile 2008; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008, 625; posto in vigore il 1° marzo 2009 con DG del 9 febbraio 2009

⁵⁾ CSC 421.010

⁶⁾ Introduzione giusta DGC del 22 aprile 2008; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008, 625; posta in vigore il 1° marzo 2009 con DG del 9 febbraio 2009

c) Sussidi
dall'estensione
del campo
d'applicazione

Art. 54a ¹⁾

Le disposizioni sul versamento di sussidi per le direzioni scolastiche fanno stato anche per le direzioni di scuole dell'infanzia. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono considerate sezioni aventi diritto a sussidio.

VIII. Disposizioni penali**Art. 55**

Competenza del
comune

Chiunque in qualità di persona esercitante l'autorità parentale, senza avere un motivo di giustificazione, non manda regolarmente una ragazza o un ragazzo a scuola oppure la rispettivamente lo allontana dalla stessa senza aver ottenuto l'autorizzazione al congedo dal consiglio scolastico, è punito dalla competente autorità comunale con una multa da 50 a 1000 franchi.

Art. 56

Competenza del
Dipartimento

Il Dipartimento punisce con una multa da 100 a 5 000 franchi chiunque:

1. quale persona esercitante l'autorità parentale contravviene alle disposizioni sull'obbligo scolastico o sulla durata della scuola;
2. in tale qualità, nonostante la punizione ai sensi dell'articolo 55 della presente legge, senza motivo di giustificazione non manda regolarmente a scuola la ragazza o il ragazzo soggetta rispettivamente soggetto all'obbligo scolastico;
3. in tale qualità allontana una ragazza o un ragazzo dalla scuola per più di 15 giorni scolastici senza aver ottenuto l'autorizzazione al congedo da parte dell'Ufficio;
4. in tale qualità si oppone a provvedimenti del consiglio scolastico contro scolare o scolari;
5. nonostante sollecitazione, non presenta al Dipartimento gli attestati della rispettivamente del docente che impartisce l'insegnamento in privato o in una scuola privata oppure omette intenzionalmente di notificare l'apertura di una scuola privata.

IX. Disposizioni finali e transitorie**Art. 57**

Esecuzione

Il Gran Consiglio emana un'ordinanza d'esecuzione ²⁾ e disciplina in particolare:

¹⁾ Introduzione giusta DGC del 22 aprile 2008; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008, 625; posta in vigore il 1° marzo 2009 con DG del 9 febbraio 2009

²⁾ CSC 421.010

1. l'età di ammissione alla scuola;
2. la frequenza scolastica, i requisiti e la procedura per l'ammissione anticipata alla scuola e il rinvio dell'obbligo scolastico;
3. le materie d'insegnamento;
4. il salto di una classe;
5. il licenziamento anticipato dall'obbligo scolastico;
6. ¹⁾ l'inizio dell'insegnamento delle lingue straniere;
7. l'insegnamento privato e le scuole private.

Art. 58

Si autorizza il Governo a decidere circa l'adesione del Cantone al Concordato sulla coordinazione scolastica.

Coordinazione
scolastica,
concordati

Art. 59

La legge scolastica del 19 novembre 1961 ²⁾ è abrogata.

Abrogazione del
diritto previgente

Art. 59a ³⁾

La legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie) del 7 ottobre 1962 viene modificata come segue:

Modifica del
diritto previgente

Art. 2 cpv. 1 n. 1

1. la Commissione di vigilanza sulle scuole medie,

Art. 9

Abrogato

Art. 60

La legge è dichiarata in vigore ⁴⁾ dal Governo dopo l'accettazione da parte del Popolo.

Entrata in vigore

¹⁾ Testo giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008; 625; posto in vigore il 1° agosto 2010 con DG del 13 aprile 2010

²⁾ vDG 1962, 17 e modifiche vDG 1966, 137, 1967, 353, 1970, 182 e 278, 1973, 342 e 370, nonché modifiche giusta indice alfabetico dell'AGS 1976-2000

³⁾ Introduzione giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posta in vigore il 1° mar. 2005 con DG del 1° mar. 2005

⁴⁾ Dichiarata in vigore con DG del 20 feb. 2001 per il 1° ago. 2001